

Accordo quadro Emilia Romagna

Il giorno 16 del mese di giugno dell'anno 2017, presso la sede legale di Legacoop Emilia Romagna, in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 16,

tra

A.G.C.I. Emilia Romagna, rappresentata da Emanuele Monaci

CONFCOOPERATIVE Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Monzani

Legacoop Emilia Romagna, rappresentata da Igor Skuk

e

CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Antonio Mattioli

CISL Emilia Romagna, rappresentata da Ciro Donnarumma

UIL Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Martelli

VISTO

- l'art. 1, commi 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- l'art. 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016;
- l'art. 1, comma 160, 161, 162 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- dall'art. 55 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

Premesso che:

- con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del Decreto legislativo n. 81/2015;
- con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della L. n. 208/2015;
- AGCI, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato, in data 26 luglio 2016, un Accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalle Amministrazioni competenti;

considerato altresì

che le parti firmatarie del presente Accordo intendono favorire, ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016, la contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati ad incrementi di produttività redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016 e successive modificazioni,

Si conviene quanto segue.

Art. 1

Campo di applicazione

Le imprese aderenti ad AGCI o Confcooperative o Legacoop aventi sede legale e/o operativa nella Regione Emilia Romagna nelle quali non risulta costituita la RSU (o RSA), in caso di stipula di accordi aziendali con le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi

dell'art. 51 del Decreto legislativo n. 81/2015, possono avvalersi dell'assistenza della Centrale Cooperativa cui aderiscono o alla quale conferiscono espresso mandato.

In alternativa al comma precedente, le stesse imprese citate nelle quali non risulta costituita la RSU (o RSA), per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente Accordo, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'impresa anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della Regione Emilia Romagna, nonché nei confronti dei lavoratori occupati presso le Associazioni cooperative regionali e territoriali e presso le imprese controllate e/o partecipate da imprese cooperative aderenti alle Centrali cooperative firmatarie del presente Accordo.

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo le imprese dovranno essere rispettose delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative.

Art. 2

Principi generali sugli indicatori e indici di misurazione

I premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016, ivi compresa la possibilità di adottare ulteriori indicatori ai sensi del punto 21) "Altro (indicare)" della medesima sezione 6.

A tal fine le Organizzazioni che sottoscrivono il presente Accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella Circolare n.28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento sia effettivo e possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso gli indicatori, anche numerici, appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.

Pertanto, le imprese di cui all'art. 1 applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati (criterio di incrementalità), anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati nei commi che precedono, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente comma 2.

Art. 3

Adesione del datore di lavoro all'Accordo

Le imprese che si avvarranno del presente Accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verrà precisato:

- a) la volontà di aderire all'Accordo Integrativo Regione Emilia Romagna;
- b) il periodo di riferimento;
- c) la composizione del premio e gli indicatori adottati;
- d) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (Sez. 4 del Modello allegato al Decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta dei lavoratori, tramite prestazioni di welfare, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E-2016.

Le Parti si danno atto che, ai fini della determinazione dei premi di risultato, sono computabili i periodi di congedo di maternità e possono essere computati anche i periodi di malattia e infortunio.

Il fac-simile standard di tale comunicazione verrà tempestivamente trasmessa dall'Impresa anche al Comitato di cui al successivo articolo 6, tramite il modello allegato al presente accordo (All.1)

Il datore di lavoro che applica il presente Accordo, concluso il periodo di riferimento previsto e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del



premio. Tale fac-simile di comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al successivo articolo 6 (All. 2).

Art. 4

Opzione Welfare

Ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l'impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà in particolare le eventuali iniziative in materia poste in essere anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale.

Le parti si danno atto sin da ora che qualora dovessero essere sottoscritti a livello territoriale Accordi disciplinanti forme di Welfare, gli stessi potranno essere presi a riferimento ai fini del presente articolo.

Art. 5

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazioni del lavoro

Ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente Accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 2016 e della Circolare n. 28/E nonché dall'art. 55 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 6

Comitato Bilaterale sulla Produttività

Le Parti firmatarie del presente Accordo istituiranno un "*Comitato Bilaterale sulla Produttività*" in sede regionale, composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente Accordo.

Tale Comitato che, si specifica espressamente, non assume il ruolo di certificatore/accertatore della regolarità dell'operato delle imprese in ordine all'applicazione della tassazione agevolata descritta in premessa del presente Accordo, avrà il compito:

- a) di valutare la conformità al presente Accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 3; tale valutazione sarà effettuata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3 (All. 1);
- b) di valutare l'andamento dell'attuazione dell'Accordo anche ai fini di quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Il Comitato annualmente provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'Accordo quadro; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale nazionale del 26 luglio 2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'Accordo stesso.

Art. 7

Deposito e dichiarazione di conformità

Il presente Accordo sarà depositato per via telematica a cura della Confcooperative Emilia Romagna, nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del D.M. 25 marzo 2016 utilizzando il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.

I datori di lavoro che intendono applicare il presente Accordo, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il medesimo Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274 del 22 luglio 2016.

Art. 8

Disposizioni finali

Le parti si impegnano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente Accordo anche al fine di favorirne una corretta applicazione dello stesso.

The bottom right corner of the document features several handwritten signatures in blue ink. A prominent blue arrow points downwards from the right side of the page towards the signatures.

Ai fini suddetti potranno essere indette assemblee riconoscendo permessi ai sensi delle disposizioni dei CCNL applicati e vigenti.

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà in data 31 dicembre 2018, le Parti concordano sin d'ora di incontrarsi nel mese di novembre 2018 per valutare eventuali proroghe.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, 16 giugno 2017


A.G.C.I. Emilia Romagna




CGIL Emilia Romagna



CONFCOOPERATIVE Emilia Romagna




CISL Emilia Romagna



Legacoop Emilia Romagna



UIL Emilia Romagna



Allegato 1

Gent.le Signor/a

Via _____, n. _____

Spett.le

Comitato Bilaterale sulla Produttività
s.presidenza.er@alleanzacooperative.it

_____, li _____

Comunicazione tramite e-mail

Oggetto:

Comunicazione relativa all'istituzione di un premio di risultato, ai sensi dell'art. 1, commi 182 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 marzo 2016.

La Società ____ (ragione sociale della cooperativa completa), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore Signor/a _____, con sede _____ a _____, in via _____, n. __, preso atto di quanto convenuto tra le parti sociali con l'Accordo quadro Emilia Romagna sottoscritto in data 16 giugno 2017, comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del _____, ha deliberato l'istituzione di un premio di risultato ed a tal fine dichiara:

- La volontà di aderire all'Accordo quadro Emilia Romagna sottoscritto in data 16 giugno 2017;
- Il periodo di riferimento definito congruo al fine di verificare l'incremento della produttività, redditività, (qualità ed efficienza, ecc. _____ specificare il caso che ricorre) è pari a ____ (un esercizio ... un biennio, confronto dei risultati di un esercizio con la media dei 2, 3 ... esercizi precedenti);
- Il premio di risultato verrà erogato al verificarsi di incrementi degli obiettivi di produttività, redditività, (ecc), la cui misurazione viene effettuata sulla base di uno o più dei seguenti indicatori:

Volume della produzione/n. dipendenti		Modifiche ai regimi di orario	
Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti		rapporto costi effettivi/costi previsti	
MOL/VA di bilancio		n. brevetti depositati	
Indici di soddisfazione del cliente		riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni		Riduzione dei consumi energetici	
Riduzione degli scarti di lavorazione		Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz	
% di rispetto dei tempi di consegna		Riduzione tempi di commessa	
Rispetto previsioni di avanzamento lavori		Ristorni	
Modifiche organizzazione del lavoro		Altro (indicare)	
Lavoro agile (smart working)			

- La stima del valore annuo medio pro-capite del premio (sez. 4 del Modello allegato al Decreto 25 marzo 2016) ammonta a circa € _____;
- Il premio di risultato medesimo viene corrisposto congiuntamente alle competenze relative al mese di _____, mediante accredito in busta paga;
- I lavoratori hanno la possibilità di optare per l'erogazione del premio di risultato, in tutto o in parte, sotto forma di prestazioni di welfare: SI NO

In ragione dell'offerta esistente nel territorio e di eventuali Accordi sottoscritti tra le parti, tenuto conto, altresì, di quanto indicato dai lavoratori, le prestazioni di Welfare offerte ai lavoratori possono essere:

- Contributo aggiuntivo alla forma di previdenza complementare negoziale, denominata _____
- Contributo aggiuntivo alla forma di assistenza sanitaria integrativa, denominata _____
- Opere o servizi con finalità di educazione (istruzione ricreazione assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 51, comma 2, lett. f e art. 100 comma 1 del DPR n. 917/1986);
- Somme, servizi e prestazioni per la fruizione di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio (art. 51, comma 2, lett. fbis DPR n. 917/1986):
- Somme e prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. fter DPR n. 917/1986);
- Contributi e premi per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (art. 51, comma 2, lett. fquater DPR n. 917/1986);
- Beni e servizi in natura (art. 51, comma 3 DPR n. 917/1986)
- Altro _____

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante







Allegato 2

Gent.le Signor/a

Via _____, n. _____

Spett.le
Comitato Bilaterale sulla Produttività
s.presidenza.er@alleanzacooperative.it

Comunicazione tramite e-mail

OGGETTO:
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PREMIO EROGATO
Il sottoscritto

In qualità di legale rappresentante della Società

Numero
dipendenti _____

Codice fiscale _____

_____ Partitalva _____

Matricola Inps _____ Codice Ateco _____

Con sede legale in _____

Prov _____

Indirizzo _____ CAP _____ TEL _____

Con sede operativa in _____

Prov _____

Email _____

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo quadro Emilia Romagna del 16 giugno 2017, sottoscritto da Agci E.R. - Confcooperative E.R. e Legacoop E.R., Cgil E.R. - Cisl E.R. - Uil E.R., ed in riferimento alla comunicazione di adesione all'Accordo quadro (All.1) trasmessa in data _____

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di aver raggiunto gli obiettivi dichiarati nella fase di comunicazione del premio per il periodo oggetto di monitoraggio (specificare il periodo oggetto della verifica _____);

le risultanze alla base della corresponsione del premio sono le seguenti:

Distinti saluti

Il Legale Rappresentante

